

Sentenza: n. 325 del 22 novembre 2011;

Materia: bilancio e contabilità pubblica; sanità pubblica; ambiente;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: Costituzione artt. 3, 81, 117, commi primo, secondo lett. h), lett. o) e s), e terzo ;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri ;

Oggetto: legge della Regione Puglia n.19 del 31 dicembre 2011 (Disposizioni per la formazione di bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia);

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1 e 2, 37, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia sopra citata.

Illegittimità costituzionale ai sensi dell'art.27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in via consequenziale dell'art.13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2001, n.14 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011) e dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lett. d) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la sentenza n. 325 del 22 novembre 2011 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità di alcune disposizioni della Legge della Regione Puglia del 31 dicembre 2010, n.19 (Disposizioni per la formazione di bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013) impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e concernenti misure in materia di spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalità e personale delle pubbliche amministrazioni della Regione Puglia, sotto il profilo della autonomia regionale e dei vincoli di Bilancio statale.

La Corte ha accolto le censure prospettate dal presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt.13, commi 1 e 2 ,37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia sopra citata.

Ad avviso della Consulta, l'art. 13, comma 1 e 2, della legge impugnata, è illegittimo in quanto include tra i soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione sanitaria categorie non comprese (inoccupati, lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria, lavoratori in mobilità con i loro rispettivi familiari a carico), dalla legislazione statale di principio in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, (in particolare l' art.8, comma 16, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"), che stabilisce espressamente "quali sono le categorie di esentati dal ticket e le modalità ed i limiti economici e di reddito che danno diritto alle dette esenzioni". La disposizione impugnata oltre a violare l'art.117,

terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica risulta, per la Corte, “assolutamente priva di ogni copertura finanziaria”.

Sono altresì illegittimi gli artt. 37, 46, 51 e 54 della legge impugnata.

L'art. 37, nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”), che prevedeva il divieto nel parco di “transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servi di pubblico passaggio,” in quanto, disciplinando una materia rimessa alla competenza dello Stato, si pone in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s), ai sensi del quale lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

L'art. 46 che prevede l'istituzione dell' “Agenzia regionale per la promozione della legalità e cittadinanza sociale”, i cui compiti sono definiti con legge regionale, in quanto l'ambito di intervento dell'Agenzia regionale rientra nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. h) della Costituzione.

L'art. 51 che dispone che, in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso per il lavoro straordinario fino al 31 dicembre 2010, e non più fino al 30 giugno 2010, come previsto dall'art. 34 della legge regionale 31 dicembre 2009, n.34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), poiché procrastinando ulteriormente l'attuazione dell'art. 3 , comma 83 , della legge 24 dicembre 2007, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che stabilisce “l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla rilevazione automatica delle presenze al fine di corrispondere i compensi per lavoro straordinario”, crea una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto con i principi di uguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, rientrando tale materia nel coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 54 che prevede che ai componenti esterni della Giunta regionale si applichino dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, le disposizioni “concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento i aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche”, per aver esorbitato dalla propria competenza, avendo, tra l'altro, previsto e assunto al bilancio regionale anche oneri previdenziali , in contrasto sia con l'art. 117, comma secondo, lett. o) della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, che con l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra le cariche elettive.